



**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**ORDINANZA**

Il Giudice,  
sciogliendo la riserva assunta,  
rilevato che

- in termini generali, lo statuto dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, pendente il giudizio di opposizione, è delineato dagli artt. 648 e 649 c.p.c., disciplinando le due norme lo stesso fenomeno, sicché la concessione o la negazione dell'esecutorietà del decreto opposto deve dipendere dagli stessi requisiti;
- una volta fornito il decreto ingiuntivo di provvisoria esecuzione ex art. 642, ad opposizione instaurata la conferma o la sconfessione di quella scelta deve avvenire alla stregua degli stessi parametri forniti dall'art. 648 c.p.c.;
- pertanto, perché la provvisoria esecuzione del decreto concessa ex art. 642 c.p.c. possa sopravvivere, è necessario che innanzitutto sia stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in secondo luogo che l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

considerato

- preliminarmente, quanto all'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione, che ai sensi dell'art. 5. co. 4 lett. a) del d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, fermo restando che secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente detto onere grava in capo a parte opposta (cfr. Cass. S.U. n. 19596/2020);
- quanto alla preclusione convenzionale, riservata ogni qualificazione del contratto di garanzia oggetto di causa in sede decisionale, che il debitore ed il garante autonomo possono in ogni caso opporre la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative, fra cui la violazione del divieto di anatocismo nonché la violazione della libertà di concorrenza, non potendo mai essere tutelata una pretesa che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. n. 16213/2015);

- quanto alla prova del credito, che parte opponente ha convenuto nel contratto l'efficacia probatoria delle scritture contabili della Spa ai fini dell'art. 50 TUB, pattuizione apparentemente legittima (cfr. Cass. n. 279/2019), fermo restando che l'opposta ha prodotto con la comparsa gli estratti analitici e scalari del conto corrente affidato, mentre la contestazione di parte opponente di non conformità agli originali delle copie informatiche dei suddetti estratti conto, oltre che generica, appare incompatibile con l'eccezione di mancato invio degli estratti al correntista – mentre nella consulenza tecnica di parte dimessa si fa riferimento ad estratti contro dall'aprile 2010 al marzo 2019 – per cui l'opposizione sul punto sembrerebbe superabile;
- quanto alla indeterminatezza dei tassi, la deduzione di parte opponente sembrerebbe basarsi esclusivamente sulla consulenza tecnica di parte, in quanto tale avente valore di mera allegazione, fermo restando che la non corretta individuazione del TAEG non parrebbe sussumibile nell'art. 117 TUB e quindi non comportare la nullità del contratto (cfr. recentemente *ex multis* Trib. Lecce n. 1510/2020; Trib. Milano n. 1029/2020; Trib. Cosenza n. 158/2020; Trib. Roma n. 53/2020);
- quanto all'anatocismo, che le contestazioni mosse dagli opposenti attengono esclusivamente alla capitalizzazione successiva al 01/01/2014 in seguito alla nota modifica dell'art. 120 TUB, sulla cui immediata applicabilità si registrano due orientamenti di segno contrapposto, e che, senza anticipare la risoluzione della questione nella presente sede, secondo la consulenza di parte opponente comporterebbe unicamente l'addebito illegittimo di Euro 831,66 (doc. 4, pag. 6);
- quanto alla contestazione di ulteriori addebiti e spese illecitamente applicati, anche perché provenienti da conto collegati (atto di citazione, pag. 6), la doglianza appare estremamente generica, non essendo esposti quali addebiti sono oggetto di doglianza e per quale motivo, sicché l'opposizione sul punto non pare fondata su prova scritta;
- quanto alla contestazione di illegittimo esercizio dello *ius variandi*, che la stessa sembrerebbe circostanziata unicamente con riguardo all'applicazione della commissione di istruttoria veloce in assenza di accordo come allegato in prima udienza, la quale sembrerebbe conforme al disposto dell'art. 5 co. IV della delibera CICR n. 644 30.06.2012, fermo restando che gli opposenti hanno contestato la ricezione delle proposte unilaterali di modifica nonché l'accordo sull'applicazione della civ, per cui il credito azionato non parrebbe certo e liquido in assenza della relativa prova da parte dell'istituto di credito;

- quanto alla dedotta nullità della fideiussione e alla decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c., che la scheda negoziale adottata nel caso di specie dalla banca opposta sembrerebbe riprendere ampiamente nella sostanza, seppur non letteralmente, il modello predisposto dall'ABI, per cui l'opposizione appare poggiare su un fondamento scritto, avendo peraltro i garanti fatto espressamente valere la decadenza ex art. 1957 c.c. nel caso di specie, riservata ogni valutazione in sede decisionale circa l'estensione della censure mosse dalla Banca d'Italia anche alla fideiussione particolare, come già sostenuta da giurisprudenza di merito;

visto l'art. 649 c.p.c.

**sospende**

l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 2020, emesso da questo Tribunale in data 22.02.2020;

visto l'art. 5, co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010 e la pronuncia a Sezioni Unite n. 19596/2020

**assegna**

a parte opposta ( Spa termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

**fissa**

per la prosecuzione l'udienza del 04/02/2021, ore 09.30.

Si comunichi alle parti.

Bolzano, 23/10/2020

Il Giudice

dott. Massimiliano Segarizzi

(firma digitale)